



Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgersi mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di licenze Alfresco Enterprise e dei relativi servizi di manutenzione e assistenza per la durata di mesi 36 in favore della Regione Puglia.



Sommario

1.	Premessa	3
2.	Oggetto e durata della fornitura	3
3.	Descrizione dettagliata dei servizi oggetto di appalto	4
3.1.	Modalità d'esecuzione del contratto	4
3.2.	Livelli di servizio	5
3.3.	Penali	6
4.	Procedure di controllo in fase di esecuzione e verifiche di esecuzione dei servizi	6
5.	Condizioni di svolgimento dei servizi	7
6.	Corrispettivi	7
7.	Revisione dei prezzi	8
8.	Fatturazione e pagamenti	8
9.	Assicurazione	8
10.	Cauzione definitiva	8
11.	Obblighi dell'appaltatore	9
12.	Codice di comportamento	9
13.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	10
14.	Danni e responsabilità	10
15.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	10
16.	Subappalto	10
17.	Risoluzione del contratto	11
18.	Risoluzione per inadempimento	12
19.	Recesso	12
20.	Recesso del contratto per sopravvenienza di Convenzioni del soggetto aggregatore	12
21.	Divieto di conferimento incarichi	13
22.	Obblighi di riservatezza	13

1. Premessa

La presente procedura è finalizzata all'acquisizione di licenze software per la piattaforma di gestione documentale 'Alfresco ACS (Alfresco Content Service)' nella sua versione 'Enterprise', utilizzata attualmente dall'Ente e dalla società in house della Regione Puglia – Innovapuglia S.p.A. – su molteplici piattaforme software utili all'erogazione di servizi digitali alle diverse strutture regionali.

L'adozione di Alfresco all'interno dell'ecosistema digitale della Regione Puglia ha rappresentato e rappresenta una scelta strategica mirata alla gestione documentale avanzata (Enterprise Content Management - ECM) e alla dematerializzazione dei processi amministrativi.

Difatti consente la creazione di un unico "motore documentale" centralizzato, sicuro e scalabile, capace di uniformare e digitalizzare i procedimenti di tutte le piattaforme regionali in piena conformità con le linee guida AgID.

Questo approccio ha consentito la riduzione dei cd. silos informativi, ha garantito le prestazioni e il supporto tecnico necessari per gestire enormi moli di dati complessi e ha ottimizzato i costi nel lungo periodo, tutelando l'Amministrazione dal rischio di utilizzo di soluzioni proprietarie e vincolanti grazie all'uso di standard aperti.

Pertanto, al fine di garantire la continuità operativa, la razionalizzazione delle soluzioni IT di gestione documentale e l'affidabilità delle stesse alle attuali e future esigenze dell'Amministrazione – così come previsto dal Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2024-2026 della Regione Puglia –, la stazione appaltante intende rinnovare e acquistare le licenze e relativi servizi di manutenzione e assistenza del sistema di gestione documentale 'Alfresco' nella versione 'Enterprise'.

Attualmente sono in scadenza al 30/06/2026 le seguenti sottoscrizioni:

Fornitura licenze ALFRESCO
Alfresco Content Services – Enterprise Edition, 8 cores, 1.000 utenti
Alfresco Search & Insight, 8 cores
Alfresco External Services, 2.500 utenti

2. Oggetto e durata della fornitura

Il presente Capitolato Tecnico ha ad oggetto l'acquisizione di licenze d'uso in sottoscrizione dello strumento 'Alfresco Enterprise' e dei relativi servizi di manutenzione e assistenza per la durata di mesi 36 in favore della Regione Puglia, come da tabella sopra esposta.

Attraverso l'abbonamento in sottoscrizione l'Amministrazione, oltre al diritto d'uso relativamente ai prodotti software oggetto della fornitura, disporrà anche del servizio di manutenzione e del supporto da parte del produttore finalizzato alla individuazione e risoluzione dei malfunzionamenti riscontrati nell'uso dei prodotti e volto a garantire l'accesso e l'utilizzo degli aggiornamenti/correzioni e/o versioni del software rilasciati dal produttore. A tal fine, per tutta la durata contrattuale l'Amministrazione dovrà avere accesso al sito internet del produttore del software per scaricare gli aggiornamenti/correzioni e/o nuove versioni del software in manutenzione e gestire eventuali malfunzionamenti attraverso l'apertura di ticket.

L'obiettivo dei servizi specialistici è quello di supportare il personale sistemistico deputato alla gestione del sistema informatico dell'Amministrazione attraverso le seguenti attività:

- supportare l'Amministrazione nell'installazione degli aggiornamenti dello strumento, inclusa la configurazione nei diversi ambienti operativi (test, collaudo, produzione, etc.);
- supporto nella migrazione del contenuto (metamodello e dati) dalle vecchie versioni alle nuove release disponibili;
- integrazione dello strumento con gli altri sistemi dell'Amministrazione;
- effettuare il tuning delle soluzioni in produzione.

La fornitura oggetto del presente appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di attivazione delle licenze.

L'importo complessivo a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari ad **€ 771.750,00** oltre iva e/o altre imposte e contributi di legge qualora dovuti, a corpo per l'intera fornitura di licenze come da tabella che segue.



Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto/servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Licenze Software	- Alfresco Content Services – Enterprise Edition, 8 cores, 1000 utenti - Alfresco Search & Insight, 8 cores - Alfresco External Services, 2500 utenti	48000000-8	P	661.500,00 €
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto	Servizi di Supporto specialistico/sistemistico relativo ai prodotti	72000000-5	S	110.250,00 €
Importo a base di gara				771.750,00 €

Considerato l'oggetto della fornitura, l'acquisto delle licenze avverrà in un'unica soluzione a seguito della stipula del contratto.

Il valore complessivo stimato dell'appalto comprende tutti gli oneri relativi alla fornitura di cui in oggetto, inclusi eventuali oneri di trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc. Non saranno effettuati conguagli sulla base dell'effettivo numero di utenze attivate e dovrà essere concessa una tolleranza fino al 10% in eccesso del numero di utenze attivate, senza che nulla sia dovuto in aggiunta al fornitore.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, alle medesime condizioni stabilite nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Il valore globale stimato dell'appalto è così determinato:

Importo a base di gara	771.750,00 €
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	128.625,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	154.350,00 €
Valore globale stimato	1.054.725,00 €

3. Descrizione dettagliata dei servizi oggetto di appalto

3.1. Modalità d'esecuzione del contratto

Il fornitore deve essere in grado di fornire soluzioni specifiche, sostenute da servizi di assistenza, integrazione e migrazione end-to-end.

Eventuali risorse del Fornitore che debbono collegarsi alla rete aziendale del Committente, devono essere esplicitamente autorizzate dal Committente.

L'eventuale accesso di risorse del fornitore ai locali di Innovapuglia S.p.A. e Regione Puglia dovrà avvenire a seguito di una procedura di accreditamento delle risorse stesse presso il Committente.

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere rese secondo le modalità riportate in tabella:

Erogazione	Da remoto quando possibile, altrimenti presso le sedi di Innovapuglia spa / Regione Puglia nella provincia di Bari
Mezzi di comunicazione	Telefono e posta elettronica
Lingua	Italiano

La mancata fornitura dei servizi di manutenzione, aggiornamento, assistenza specialistica in tutti gli ambiti (amministrativo, tecnico e commerciale) in lingua italiana è causa di risoluzione del contratto.

I servizi di supporto specialistico/sistemistico prevedono le seguenti attività non esaustive:

- installazioni di prodotto;
- migrazione/upgrade da vecchie versioni;
- installazione patch;
- configurazioni di prodotto;
- quality assurance su implementazione prodotto;
- set up/configurazione interfacce su sistemi terzi;
- supporto specialistico per la risoluzione ticket aperti.

L'eventuale consegna di eventuali materiali dovrà essere effettuata presso:

- Innovapuglia SpA - Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 - 70010 - Valenzano - Bari.

3.2. Livelli di servizio

L'attivazione delle licenze dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte del D.E.C. (Direttore di Esecuzione del Contratto), il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione comprovante il relativo periodo di subscription (copertura del servizio di manutenzione, aggiornamento, assistenza specialistica).

La documentazione di comprova potrà essere trasmessa anche mediante email.

I servizi di supporto dovranno essere attivati a partire dalla data di attivazione delle licenze, secondo le modalità indicate all'art. 3.1.

La presa in carico delle richieste di attività di manutenzione e supporto pervenute dal D.E.C. o suo delegato deve avvenire come di seguito indicato.

In caso di malfunzionamento di un prodotto che ne impedisca l'utilizzo, i Trouble Ticket (TT) potranno essere classificati come segue:

- Severità 1 – Critical Business Impact: il problema ha conseguenze serie sulle attività dell'Amministrazione, impedisce l'utilizzo del sistema e/o blocca le normali attività produttive che fanno uso del sistema. La richiesta di assistenza richiede un'immediata elaborazione;
- Severità 2 – Significant Business Impact: funzionalità importanti del sistema potrebbero non essere disponibili per l'uso e ciò può impedire lo svolgimento di alcune attività dell'Amministrazione che fanno uso del sistema. La richiesta deve essere trattata al più presto possibile;
- Severità 3 – Minor Business Impact: alcune funzionalità del sistema non funzionano correttamente e ciò può compromettere il corretto svolgimento di alcune attività dell'Amministrazione che fanno uso del sistema;

L'attribuzione del livello di severità è compiuta dall'Amministrazione.

Se le richieste di severità 1, 2, 3 non possono essere evase immediatamente, la società si impegna a dare evidenza all'Amministrazione dell'avvenuta presa in consegna della chiamata entro i seguenti tempi di reazione/presa in carico, a seconda dei livelli di severità:

- severità 1 e 2, entro 30 minuti lavorativi dalla comunicazione;
- severità 3, entro 1 ora lavorativa dalla comunicazione.

La società s'impegna a ripristinare l'operatività e la fruibilità per l'utenza delle funzionalità del prodotto, anche mediante fix temporanee, entro i seguenti termini:

- severità 1: entro 2h dalla presa in carico;
- severità 2: entro 4h dalla presa in carico;
- severità 3: entro 8h dalla presa in carico.

3.3. Penali

Si rappresentano di seguito le azioni contrattuali, espresse come applicazione di penali derivanti dal mancato rispetto dei Livelli di servizio definiti nel precedente paragrafo:

Mancato rispetto dei tempi di attivazione delle licenze	Penali
Per i primi 5 giorni di ritardo successivo al termine	0,1% del valore complessivo del contratto
Per ogni ulteriore giorno di ritardo	0,05% del valore complessivo del contratto

Servizio di manutenzione e supporto software (target)	Penali
Ripristino entro 2 ore dalla presa in carico per i TT di severità 1	Per ogni ora o frazione di fermo oltre il target, l'0,1% del valore annuale della sottoscrizione per un massimo del 10% dell'importo trimestrale
Ripristino entro 4 ore dalla presa in carico per i TT di severità 2	
Ripristino entro 8 ore dalla presa in carico per i TT di severità 3	

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Dette penali, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti, non potranno superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Ogni inadempimento contrattuale dovrà essere contestato all'Appaltatore a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare, sempre a mezzo PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima.

Qualora le predette deduzioni non pervengano, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui al presente articolo, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel capitolato non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penalità, accertate a seguito di contraddittorio, saranno recuperate sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali danni causati dall'inadempienza oggetto di penale.

Ove le penali raggiungano il limite del 10% del valore del presente contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto come previsto dal successivo art. 18.

4. Procedure di controllo in fase di esecuzione e verifiche di esecuzione dei servizi

A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione committente, per il tramite del DEC, si occuperà del coordinamento, gestione e controllo della fornitura oggetto di appalto.

Il DEC coadiuva e supporta il RUP (Responsabile Unico del Progetto) nell'attuazione dei compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Le attività di verifica dell'esecuzione dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Il Committente, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso a dette verifiche e ad autonomi controlli d'ufficio. I controlli possono essere effettuati anche mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

5. Condizioni di svolgimento dei servizi

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatte salve le specifiche previsioni di esclusione contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Con riguardo alla Legge n. 90 del 28 giugno 2024, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", al Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148." (c.d. *Decreto NIS2*) e al DPCM 30 aprile 2025, recante "Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici della sicurezza nazionale", l'Appaltatore si impegna ad accettare, sottoscrivere e rispettare integralmente tutte le misure organizzative, tecniche e operative prescritte nel modello Allegato 8 "Dichiarazione relativa alla compliance normativa in materia di cybersicurezza" del Capitolato d'Oneri.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura di che trattasi.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto.

6. Corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore è costituito dal prezzo offerto in sede di dichiarazione di offerta economica per l'acquisto delle licenze 'Alfresco' e dei relativi servizi di manutenzione da erogare secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato per la durata di mesi 36.

Il predetto corrispettivo verrà fatturato in tre tranches con cadenza annuale anticipata, previa attivazione delle licenze a seguito di stipula del contratto.

Il corrispettivo contrattuale è e deve intendersi comprensivo di qualsiasi onere necessario all'esecuzione della fornitura oggetto di appalto e si riferisce alla fornitura ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo è determinato nell'offerta economica dall'Appaltatore a proprio rischio ed in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

7. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

8. Fatturazione e pagamenti

La liquidazione dell'importo di ciascuna fattura avverrà con determinazione dirigenziale della Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche, entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, la cui data sarà comprovata dal successivo protocollo generale in ingresso, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'effettuazione delle verifiche (DURC ed Equitalia) previste ai sensi di legge. La fatturazione deve essere annuale anticipata.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.

L'eventuale sospensione o modifica dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Tutte le fatture devono obbligatoriamente indicare il CIG. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice univoco IPA a cui trasmettere le fatture è KQQ4CZ.

9. Assicurazione

L'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa "all risks", anche a copertura del rischio da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, e danneggiamenti a cose di terzi e dell'Ente, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Regione Puglia, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

10. Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale fatte salve le previsioni di cui all'art. 117, comma 2, e le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del citato decreto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione, gravi inadempimenti contrattuali, tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggiore danno. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegro della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 117 del Codice, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

11. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare la fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti Pec, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

12. Codice di comportamento

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché i codici vigenti per la Regione Puglia.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, all'applicazione del contratto collettivo maggiormente attinente alle attività svolte, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 30 del 21/11/2024 in materia di trattamenti, contratti e controlli.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

L'Appaltatore non potrà giustificare la propria inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo neppure adducendo crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione.

14. Danni e responsabilità

L'Appaltatore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'espletamento delle attività oggetto di appalto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

In relazione alla stipulazione di polizza danni si rinvia al precedente art. 9.

15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'aggiudicatario di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione).

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, comunque ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del d. lgs. n. 36/2023.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

16. Subappalto

L'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di partecipazione alla seguente procedura di gara.

A tal fine, si avvarrà dei soggetti indicati in sede di offerta quali subappaltatrici.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore inoltre, dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965 e successive modificazioni.

Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto, il medesimo, assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso

l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospenderà il successivo pagamento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

17. Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei contratti disciplinate e previste dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023 e delle altre cause espressamente previste negli atti di gara, l'Amministrazione contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, il contratto di fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara.

In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il Contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura competente dall'Amministrazione contraente nei confronti dell'Appaltatore;
- c) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- d) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione contraente;
- g) violazione del divieto di cessione del Contratto;
- h) in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- i) in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società nei casi previsti dalla legge;
- j) in caso di subappalto non consentito;
- k) per perdita della personalità giuridica;
- l) in caso di azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dall'Appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- m) per sopravvenuta impossibilità dell'Appaltatore ad adempiere ai propri obblighi;
- n) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione contraente ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Nei casi di cui all'art. 124, c. 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria definitiva. In tal caso, l'affidamento avverrà, ai sensi del comma 2 dello sopra citato art. 124, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

18. Risoluzione per inadempimento

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., convengono la risoluzione del contratto per inadempimento nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- i. sospensione del funzionamento delle licenze senza giustificato motivo;
- ii. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali di cui all'art. 3.3 "Penali" per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Il contratto potrà, altresì, essere risolto nel caso di singole gravi inadempienze e/o casi di inadeguatezza accertata dei servizi prestati, allorché l'Appaltatore, ricevuta dal Committente, a mezzo PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del maggior danno.

19. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Puglia.

20. Recesso del contratto per sopravvenienza di Convenzioni del soggetto aggregatore

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 449 della legge 296/2006, il Committente procederà al recesso del contratto allorché, nel corso del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da:

- CONSIP ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006;

e l'Appaltatore non acconsenta alla modifica, secondo i parametri migliorativi dell'eventuale sopravvenuta Convenzione, delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

21. Divieto di conferimento incarichi

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e l'appaltatore si impegna a non farlo per il periodo contrattuale di cui al presente capitolato e per il triennio successivo.

22. Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.



L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Mario Lembo